

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 7 ottobre 1966 concernente la proroga della validità
delle patenti degli esercizi pubblici

(del 25 novembre 1966)

Con decreto legislativo del 1. marzo 1966 il termine di scadenza di tutte le patenti d'esercizio pubblico veniva prorogato fino al 31 dicembre 1966, in attesa dell'entrata in vigore della nuova legge sugli esercizi pubblici che, stando alle previsioni, avrebbe dovuto essere esaminata dal Legislativo entro il 31 dicembre 1966.

Ma purtroppo la tanto auspicata novella legislativa non potrà seguire l'iter previsto.

La Commissione della Legislazione ha già attentamente vagliato il disegno di legge sottoposto ed in una sessione straordinaria, che verrà tenuta nei giorni 19 - 20 e 21 dicembre p.v., sarà con ogni probabilità portato a termine anche l'esame in seconda lettura.

Il relativo rapporto verrà sottoposto all'attenzione degli egregi colleghi non prima del mese di gennaio 1967.

Venendo a scadenza al 31 dicembre a.c. tutte le patenti d'esercizio pubblico e non potendo sicuramente il Legislativo esaminare prima di tale data la nuova legge sugli esercizi pubblici, il Consiglio di Stato, a titolo prudenziale, propone l'emanazione di un nuovo decreto legislativo in cui sia ancora il principio che le patenti di esercizio pubblico conservano la loro piena validità fino all'entrata in vigore della nuova legge, ritenuto tuttavia che tale validità non abbia a prolungarsi oltre il 31 dicembre 1967.

Tale opinione del Consiglio di Stato trova la piena adesione della Commissione della Legislazione, ragione per cui vi proponiamo di accogliere il messaggio n. 1399 e l'allegato disegno di decreto legislativo.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Bordoni, relatore

Barchi — Bignasca — Lepori — Pessi